



CITTA' DI ALESSANDRIA
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

**Approvato con delibera n° 64 del 26 aprile 2017
e modificato con determina n° 824 del 30 marzo 2018**

INDICE

PREMESSA.....	4
Art. 1 - Principi e finalità.....	4
TITOLO I - NORME GENERALI.....	5
Art. 2 - Oggetto del Regolamento.....	5
TITOLO II - LA GESTIONE DEGLI ALBERI E DEGLI ARBUSTI.....	5
Art. 3 - Le specie arboree per il verde pubblico.....	5
Art. 4 - Classi di grandezza aree di pertinenza degli alberi di alto fusto e sestri d'impianto.....	6
Art. 5 - Censimento e Monitoraggio.....	6
Art. 6 - Potature.....	8
Art. 7- Aree di cantiere e prescrizioni per gli scavi.....	9
Art. 8 - Danni al patrimonio vegetale.....	14
Art. 9 - Occupazione di alberature ed aree verdi pubbliche.....	15
TITOLO III - REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE.....	15
Art. 10 - Tutela delle aree destinate a verde pubblico nelle nuove urbanizzazioni.....	15
Art. 11 - Requisiti per la progettazione.....	16
Art. 12 - Approvazione e validazione dei progetti.....	16
Art. 13 - Approvazione degli interventi sul verde esistente.....	16
Art. 14 - Prescrizioni per gli alberi di nuovo impianto.....	17
Art. 15 - Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate.....	20
Art. 16 - Specie Arboree invasive/infestanti e tutela della biodiversità.....	24
Art. 17 - Realizzazione di aree a verde e nuovi impianti per parcheggi pubblici o di uso pubblico e lungo le strade di nuova costruzione.....	24
TITOLO IV - NORME SUL VERDE PRIVATO.....	26
Art. 18 - Progettazione delle aree verdi.....	26
Art. 19 - Compensazioni Ambientali per i nuovi impianti previsti da P.R.G.C.....	27
Art.20 - Vegetazione di proprietà privata: norme manutentive.....	27
Art. 21 - Abbattimenti o potature di alberi in ambito privato.....	28
TITOLO V - IL VERDE E I SUOI FRUITORI.....	29
Art. 22- Disposizioni per i fruitori del verde pubblico - Comportamenti vietati e prescritti.....	29
TITOLO VI - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, CONSULTA DEL VERDE, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO.....	30
Art. 23 - Il cittadino, le associazioni e la consulta del verde.....	30
Art. 24 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.....	30
Art. 25 - Affidamento e attività di supporto delle aree verdi.....	30
TITOLO VII - DIFESA FITOSANITARIA.....	31
Art. 26 - Prevenzione.....	31
Art. 27- Lotta fitosanitaria.....	31
Art. 28 - Impiego di prodotti fitosanitari.....	32
Art. 29 - Misure di lotta obbligatoria.....	34
TITOLO VIII - VIGILANZA, SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA.....	34
Art. 30 - Vigilanza.....	34
Art. 31 - Sanzioni.....	34
Art. 32 - Determinazione del valore ornamentale - Danni a soggetti arborei.....	35
Art. 33 - Controllo della vegetazione presso le strade.....	35
Art. 34 - Disciplina transitoria.....	35
ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE.....	38
ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE.....	40
ALLEGATO 3 - LE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE.....	41

**ALLEGATO 4 – CONSIGLI PER LE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER
CARATTERISTICHE DI IMPIEGO, ESIGENZE E ADATTABILITÀ..... 42**

PREMESSA

Indipendentemente dalla sua proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione; il sistema del verde della città, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la biodiversità del territorio, la qualità urbana e la socialità.

Il patrimonio verde deve essere, dunque, tutelato e sviluppato per concorrere al miglioramento della vivibilità della città

Il Regolamento del verde integra le norme urbanistiche vigenti.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di alberi ed aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici.

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.

Sulla base di tali principi, laddove, per limiti oggettivi, non risulti possibile il rispetto delle norme di corretto nuovo impianto, sono dettati i criteri per le azioni compensative.

Il presente Regolamento attua, per il verde urbano privato, la regolamentazione prevista dalla legge nazionale e regionale, integrando in ciò le NTA del PRG di cui costituisce parte normativa relativa alla materia e dunque costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente al PRG al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino; disciplina, altresì, le aree private comprese nel territorio urbanizzato e/o da urbanizzare.

Art. 1 - Principi e finalità

a) Il Comune di Alessandria, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.

In particolare le aree verdi pubbliche svolgono un ruolo fondamentale per la qualità di vita in città anche sotto l'aspetto del miglioramento della qualità dell'aria e della mitigazione delle isole di calore.

Inoltre il lavoro della realizzazione di biocompensazioni è considerato efficace strumento di risanamento favorendo le forme di assorbimento dell'inquinamento gassoso (Pm10 e Pm 2,5) tramite la manutenzione il miglioramento e l'aumento del verde.

b) Al fine di sensibilizzare i cittadini e, in particolare, i giovani al rispetto del verde, il Comune di Alessandria promuove iniziative di educazione ed informazione.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il Regolamento detta disposizioni :

- a) per la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- b) per la progettazione del verde pubblico;
- c) per la regolamentazione dell'uso delle aree pubbliche e di uso pubblico sistemate a verde.

Non sono oggetto di tutela del presente regolamento:

- a) gli alberi da frutto;
- b) gli alberi facenti parte di formazioni forestali ricadenti nell'ambito di applicazioni della legge Regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "gestione e promozione economica delle foreste";
- c) gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- d) gli alberi di specie esotiche invasive come elenco da allegato 3;
- e) le attività florovivaistiche.

TITOLO II - LA GESTIONE DEGLI ALBERI E DEGLI ARBUSTI

Art. 3 - Le specie arboree per il verde pubblico

La scelta delle alberature per il verde pubblico deve in primo luogo rispondere ai criteri agronomici di idoneità ambientale. Senza limitare il campo alle sole piante autoctone, è indispensabile orientare la scelta tra le specie compatibili con il paesaggio, che abbiano inoltre dimostrato una buona capacità di adattamento alle condizioni tipiche del territorio e dell'ambiente urbano. Considerato inoltre che la vegetazione arborea può svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, la scelta dovrà privilegiare le specie che, secondo i dati elaborati dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR, si sono dimostrate più efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili.

In rapporto allo spazio disponibile e alle specifiche funzioni richieste all'arredo arboreo assumono notevole importanza le dimensioni e la forma della chioma della specie/varietà prescelta considerata nel suo stadio di maturità.

Per le piante ad alto fusto si possono individuare tre classi di grandezza: alberi di

grande sviluppo, alberi di media grandezza; alberi piccoli.

Art. 4 - Classi di grandezza aree di pertinenza degli alberi di alto fusto e sestì d'impianto

Le classi di grandezza e le aree di rispetto minime degli alberi, cioè le aree entro le quali avviene lo sviluppo di radici e chioma, sono così distinte:

Classe di grandezza	Altezza piante a maturità (metri)	Raggio area di rispetto (metri)	Sestì d'impianto
Prima grandezza	> 16	4	10
Seconda grandezza	10-16	3	7
Terza grandezza	< 10	2	4

Entro l'area di rispetto degli alberi è vietata ogni attività dannosa al loro sviluppo e alla loro vitalità (in particolar modo i lavori di scavo). Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.


- Nota - per le varietà fastigate il sestò d'impianto può essere ridotto del 30%.

Art. 5 – Censimento e Monitoraggio

1. A partire dal 2006 il Comune di Alessandria ha predisposto una serie di attività volte alla salvaguardia degli alberi attraverso l'avvio di un censimento che identifica tutti gli alberi posti su aree verdi pubbliche e che controlla lo stato di salute e di stabilità degli stessi
2. Il censimento ed il monitoraggio costanti della vegetazione arborea permettono la programmazione e la manutenzione adeguata soprattutto nei riguardi delle condizioni fitosanitarie e di stabilità meccanica, al fine di abbassare il più possibile le probabilità di cedimenti strutturali e di limitare il rischio di danno a persone e manufatti.
3. La realizzazione del censimento arboreo risponde all'esplicito obbligo sopravvenuto nel 2014 con l'art. 3 bis della legge n. 10 del 14/01/2013 ("Norme per lo sviluppo degli Spazi Verdi Urbani"), di censire e classificare gli alberi piantati in territorio comunale e di comunicare il cosiddetto "bilancio arboreo", che diventa misura dell'impegno verde dell'Amministrazione stessa.
4. La sicurezza dovrà essere garantita anche dai privati, qualora l'area di insidenza delle piante di loro appartenenza comprenda luoghi o manufatti pubblici o comunque aree di pubblico passaggio.
5. Particolare attenzione andrà rivolta agli alberi monumentali (LR n° 50 del 03/04/1995) e alle aree ricadenti nei SIC (direttiva 92/43/CEE recepita da DPR 8 settembre 1997 n°357, DPGR 16 novembre 2001 n°16/R, DPR 12 marzo 2003 n°120, LR 29 giugno 2009 n°19, LR 8 agosto 2011, n°16) se ne verranno previsti sul territorio comunale. Al fine di tutelare la salute degli alberi monumentali, il loro portamento e tutte le altre caratteristiche che ne

hanno determinato il carattere di monumentalità, ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria a carico di tali alberi potrà essere effettuato solo previa autorizzazione al Servizio Gestione Verde di Alessandria.

6. La verifica delle condizioni di sicurezza delle aree in cui sono presenti alberi è responsabilità del proprietario delle piante; l'art. 2051 del Codice Civile ne sancisce la responsabilità oggettiva per "danni cagionati da caduta dell'albero stesso, sia esso malato che sano, sia esso caduto per carenza di controlli (negligenza) o per pura fatalità, sia esso isolato, lungo strada o bosco, salvo che sia in grado di provare il caso fortuito".
7. Il proprietario dell'albero ha il dovere di monitorare la condizione dell'albero e in presenza di ferite, attacchi fungini ecc. di verificare la stabilità biomeccanica utilizzando metodi e strumenti disponibili per analisi approfondite.
8. Il monitoraggio costante delle condizioni fitosanitarie di ciascun albero permetterà di localizzare e circoscrivere i focolai di infezioni e malattie e di impedirne la diffusione.



Schema essenziale di un albero, con indicazione delle sue componenti principali.

Art. 6 – Potature

1. L'obiettivo primario della potatura è mantenere piante sane, con un portamento bilanciato. La potatura deve consentire alla chioma il massimo sviluppo possibile, compatibilmente con l'ambiente circostante e le interferenze dei manufatti prossimi.
2. La potatura ordinaria di ciascuna pianta e di ciascuna alberata varia in funzione dell'età e delle condizioni ambientali specifiche; normalmente dovrebbe comportare l'applicazione di una o più tecniche tra quelle conosciute e condivise nella moderna arboricoltura (diradamento, riduzione, taglio di ritorno).
3. Salvo casi eccezionali sono vietate le "capitozzature", vale a dire i tagli che riducono la lunghezza della ramificazione di più di un terzo di quella preesistente al taglio. Fanno eccezione a questo divieto i tagli eseguiti per eliminare rami pericolanti e i tagli eseguiti nell'ambito di potature di risanamento, ovvero di eliminazione o riduzione di rami o branche deteriorate da carie fungina.
4. La potatura delle aghifoglie non deve interessare, salvo casi eccezionali, l'apice principale dell'albero, onde evitare successive malformazioni nella crescita dell'albero stesso (c.d. portamento "a candelabro").
5. Qualora il comma 3 del presente articolo non venisse rispettato, l'Amministrazione

Pubblica si riserva di valutare il danno biologico subito dall'albero e di chiedere il risarcimento corrispondente. Il danno biologico sarà stabilito dall'Amministrazione stessa sulla base del Valore Ornamentale di origine dell'albero danneggiato di cui all'allegato 1.

Art. 7– Aree di cantiere e prescrizioni per gli scavi

Qualsiasi cantiere di potatura in ambito pubblico, sia di carattere ordinario che straordinario, deve essere eseguito sotto la direzione del Servizio Verde Pubblico, che potrà avvalersi della consulenza di tecnico esperto di arboricoltura.

Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberi di proprietà pubblica devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
- b) qualora non sia tecnicamente possibile quanto disposto al punto a), predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di 2 cm e altezza minima 2,5 m appoggiate e fissate su tutta la circonferenza del fusto al fine di proteggerlo da eventuali urti, scortecciamenti, scottature, etc;
- c) non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero ed evitare in ogni caso la compattazione del terreno su tale superficie, anche con l'accumulo di materiale da cantiere. Nel caso in cui il transito sia indispensabile, devono essere predisposte delle piastre metalliche o tavole di legno a protezione del terreno.

Tutti i lavori di scavo effettuati in prossimità di alberi di proprietà pubblica devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime dal colletto di ogni singolo albero:

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Al di sotto di tali distanze, gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali dovranno avere la preventiva autorizzazione del Servizio Verde Pubblico; tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo a interventi manuali, (obbligatori a distanze inferiori a 1 m dal colletto della pianta), al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante.

È vietato danneggiare o amputare radici di diametro superiore a 8 cm; in caso di taglio di radici di piccolo diametro (inferiore a 8 cm) è d'obbligo l'uso di idonei utensili da taglio (sega, accetta, cesoie) che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature, evitando

di strappare o recidere le radici con mezzi meccanici di escavazione o altri mezzi inidonei. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con idonei prodotti fungostatici, e gli scavi ricoperti con una miscela di terriccio composto da sabbia (in percentuale non superiore al 80% in peso) e torba umida.





È vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

La posa di nuove strutture, sottoservizi o il ripristino di quelli esistenti dovrà essere valutata caso per caso dagli uffici comunali competenti.



In fase autorizzativa verrà specificato il termine di tempo di monitoraggio degli alberi potenzialmente danneggiati. Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati secondo le modalità del art. 24 del presente Regolamento e soggetti a compensazione ambientale calcolata come da Allegato 2.

Si riportano una serie di schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE




13 taglio di radici



il taglio di radici è un compito da specialisti
 tagli netti per le radici danneggiate.
 riempire gli scavi con una miscela humus/sabbia 2:1
 riutilizzare il materiale disponibile.
 innaffiare subito



14 rigenerazione delle radici

Drainare gli scavi... nella zona delle radici usare una miscela humus/sabbia. Innaffiare subito!





15 aerazione delle radici

... nei terreni compattati e pavimentati




16 disposizioni per la piantagione




5 accessi di cantiere

... nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata, ... una precauzione indispensabile




6 occupazione del terreno

... evitare di porre nella zona delle radici e della chioma



7 lavori di scavo


... da evitare nella zona delle radici



8 scavi


Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo d'essiccazione, è indispensabile innaffiare!

Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare.




9 palizzata I

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dall'albero.




10 palizzata II

Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



11 palizzata III


Area di marciapiede con spazio sufficiente.
Protezione secondo spazio esistente.



12 depositi

... evitare!!!
E' formalmente vietato depositare olio, prodotti chimici,
veleni.

Inquinamento della falda freatica!



Art. 8 - Danni al patrimonio vegetale

Sono vietate tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere

l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerate a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.

In particolare, verrà sanzionato, così come previsto dall'art. 24:

- a. chiunque provochi, per dolo o per colpa (ad esempio, con incidenti stradali), lesioni di qualsiasi entità al colletto, al fusto e alle ramificazioni delle piante;
- b. il responsabile di qualsiasi tipo di affissione, temporanea o permanente, che provochi ferite alle piante
- c. chiunque depositi entro il limite dell'area di rispetto rifiuti, inerti (ivi compreso pietrame), materiali ferrosi e materiale da costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
- d. il responsabile di bitumature, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi entro il limite dell'area di rispetto senza le dovute autorizzazioni
- e. chiunque depositi e sparga entro il limite dell'area di rispetto sostanze chimiche nocive per la salute degli alberi, acque di scarico, sali;

Art. 9 - Occupazione di alberature ed aree verdi pubbliche

È fatto obbligo a tutti i gli enti pubblici o privati che debbano svolgere, a qualunque titolo, occupazioni di aree verdi, quali manutenzioni di utenze con scavi, o iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo ricadenti nell'area di pertinenza di alberature ed aree verdi pubbliche, che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi, arbusti, o danni ad impianti d'irrigazione, di comunicare al Servizio Verde Pubblico con un anticipo minimo di 15 giorni, l'inizio delle suddette attività. Il medesimo Servizio provvederà a esprimere parere con eventuali prescrizioni particolari a carico del richiedente per evitare eventuali danni ed eventuale deposito cauzionale, da costituirsi nelle forme previste, a garanzia del ripristino dei luoghi.

In ogni caso non è consentita l'affissione sui tronchi degli alberi di striscioni pubblicitari, cavi o funi per il sostegno di linee elettriche e di altra funzionalità o di qualunque altro manufatto anche se non lesivo delle parti vitali degli alberi stessi.

TITOLO III - REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE

Art. 10 - Tutela delle aree destinate a verde pubblico nelle nuove urbanizzazioni

Nei nuovi insediamenti residenziali, prima dell'avvio dei cantieri edili, le aree destinate alle opere attinenti al verde pubblico (sistemazione dei terreni, impianto di alberature e arbusti, semina dei tappeti erbosi, impianti irrigui, viabilità interna, illuminazione pubblica e arredi) devono essere opportunamente recintate e delimitate con apposita cordonatura insormontabile, al fine di mantenere i terreni qualitativamente integri.

In tali aree è fatto obbligo di conservare inalterate le caratteristiche fisiche e

strutturali del suolo ed è altresì vietato:

- a) il transito con automezzi e mezzi di cantiere al fine di evitare il costipamento del terreno quando questo si trova in condizioni di umidità elevata;
- b) Il deposito anche temporaneo del materiale di cantiere e qualsiasi altro tipo di discarica

Art. 11 - Requisiti per la progettazione

1. I progetti relativi alla realizzazione di nuove aree verdi o al ripristino di aree verdi esistenti nell'ambito di interventi urbanistici ed edilizi sia pubblici che privati, devono essere conformi al Regolamento del verde della Città di Alessandria e tale conformità deve essere espressamente dichiarata dal progettista.
2. I progetti concernenti, anche se solo parzialmente, aree verdi e alberate nell'ambito di lavori pubblici affidati a settori interni o esterni all'Amministrazione di Alessandria devono coinvolgere il Servizio Verde Pubblico in sede di verifica del progetto.
3. I progetti di aree verdi inserite in un contesto urbano residenziale, con caratteristiche di "Spazi di verde attrezzato" e "Aree verdi di quartiere", compresi in Piani Urbanistici Esecutivi del P.R.G.C. o progetti equiparabili,, dovranno necessariamente prevedere le seguenti lavorazioni preliminari del terreno prima della semina del tappeto erboso:
 - spietatura
 - decapeatura
 - fresatura del terreno per almeno una profondità di 30 cm
 - sminuzzamento del terreno
 - modellazione della superficie per evitare ristagni d'acqua

Art. 12 - Approvazione e validazione dei progetti

La progettazione di qualsiasi opera pubblica che preveda l'inserimento, coevo o successivo, del verde e quindi l'impianto di specie vegetali deve, in ogni sua fase (piano urbanistico attuativo – permesso di costruire convenzionato - progetto preliminare – definitivo – esecutivo), ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio del Verde Pubblico.

Art. 13 - Approvazione degli interventi sul verde esistente

Qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione che preveda interventi sul verde esistente deve ottenere il nulla osta dall'Ufficio Verde Pubblico.

Art. 14 - Prescrizioni per gli alberi di nuovo impianto

1. Per gli alberi di nuovo impianto devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

Misure minime (in metri)	Alberi 1 [^] grandezza	Alberi 2 [^] grandezza	Alberi 3 [^] grandezza e arbusti*
Altezza pianta a maturità	> 16	10-16	< 10
Raggio area minima a terreno nudo (permeabile; vedi comma successivo)	3	2	1,5
Distanze minime da:			
- edifici	6	4	3
- confini di proprietà	3	3	3
- utenze sotterranee (fognature, tubazioni, cavi, etc)	4	3	2
- ciglio della carreggiata	3	2	2
- passi carrai	3	3	3
- lampioni	4	3	2
- incroci non controllati	5	3	3
- incroci semaforici	6	4	4


*escluse le siepi , che potranno essere piantumate nei termini prescritti dal Codice Civile.

2. Entro l'area di terreno nudo attorno al colletto degli alberi valgono altresì le seguenti prescrizioni:

- è ammessa la posa di pavimentazioni permeabili, ma il terreno nudo alla base della pianta deve essere almeno pari al 50% dell'area minima indicata nella tabella sovrastante;
- divieto di riportare materiale che non sia terreno agrario;



Simulazione distanze alberi 2^a grandezza



3. Nella realizzazione di nuovi giardini, e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- la scelta degli alberi andrà fatta in base all'elenco riportato nella tabella nell'allegato 4 -, adatti al clima della zona con caratteristiche funzionali;
- La qualità e la provenienza vivaistica dei soggetti arborei ed arbustivi di nuovo impianto, in caso di realizzazioni di progetti in ambito pubblico, saranno controllati ed approvati al momento della messa a dimora. Gli alberi di nuovo impianto;

saranno preferibilmente forniti in pane di terra, poiché più capaci di superare la crisi da trapianto rispetto a quelle fornite a radice nuda. Gli alberi di nuovo impianto dovranno essere di prima qualità, privi di malformazioni sia a livello dell'apparato radicale sia a livello delle ramificazioni. Dovranno essere esenti da fitopatie e possedere una corretta proporzione tra dimensione del fusto, altezza e dimensioni dell'apparato radicale;

- Il periodo ottimale per piantare un albero è la fase di riposo vegetativo, quando le esigenze di umidità dell'albero sono ridotte. Generalmente la stagione più indicata è l'autunno, dopo la caduta delle foglie, in quanto l'umidità del suolo è relativamente alta ed il terreno è ancora caldo. Le radici hanno così la possibilità di svilupparsi e di insediarsi prima delle gelate invernali.

La piantagione si può effettuare anche in primavera, prima del risveglio vegetativo; in questo caso, però, l'albero entra velocemente in vegetazione e va più rapidamente incontro alla stagione calda ed asciutta, necessitando pertanto di maggiori interventi di irrigazione.

E' da sconsigliare l'impianto in altri periodi dell'anno e se devono necessariamente essere effettuati, le piante da porre a dimora devono essere state poste in vaso da almeno un anno, in modo che svasandole il terreno della zolla non si separi dall'apparato radicale;

- La preparazione della buca di scavo destinata ad accogliere i nuovi impianti dovrà rispettare i seguenti criteri:
 - a. profondità della buca una volta e mezza l'altezza della zolla dell'albero da piantare e ampiezza pari al doppio del diametro della zolla;
 - b. preparazione del fondo:
 - i. per evitare la permanenza dell'acqua all'interno della buca è opportuno rompere gli strati impermeabili profondi e stendere sul fondo della buca uno strato spesso di ghiaia e sabbia con funzione drenante;
 - ii. il secondo strato di terreno deve essere composto da uno strato di terra di risulta dello scavo mescolata con del terriccio in proporzione 80:20 in volume e concime ad azione prolungata;
 - iii. questo deve essere ricoperto a sua volta ancora uno strato di sola terra fine, per evitare il contatto diretto delle radici con il concime);
 - c. riempimento della buca con distribuzione uniforme del terreno, per evitare sacche d'aria o zone asfittiche (evitare l'eccessiva compressione del terreno);
 - d. con il terreno in esubero, creazione di una "vasca", ossia di una conca di raccolta dell'acqua che faciliti le operazioni di irrigazione;
 - e. irrigazione fino alla completa imbibizione del terreno;
 - f. in caso di impianti soggetti a periodico sfalcio dell'erba attorno al colletto, predisposizione di un collare protettivo in PVC di altezza pari a 20 cm collocato alla base del fusto
- I nuovi impianti dovranno essere supportati nei primi anni successivi alla messa a dimora da appositi sostegni che ne impediscano il ribaltamento e/o la rottura del fusto, permettendo al tempo stesso un corretto grado di oscillamento della chioma, volto a favorire il rafforzamento del colletto che potrà garantire, negli anni successivi, la migliore stabilità della pianta. In particolare, per ciascuna nuova pianta arborea messa a dimora è obbligatorio l'impiego di tre tutori, preferibilmente in legno durevole (castagno, robinia, larice), disposti a triangolo attorno al fusto della pianta, collegati da smezzole e connessi con la pianta ad un'altezza non superiore di 1 m da terra tramite cinghie in tessuto o materiale plastico con una tensione tale da evitare danni da sfregamento ai tessuti vegetali e da permettere l'oscillamento della chioma, pur preservando la pianta dal ribaltamento.



- Qualsiasi nuovo impianto, arbustivo o arboreo, in ambito pubblico dovrà essere collaudato dopo 1 anni dalla messa a dimora. Nel caso in cui tale impianto, al momento del controllo (da concordarsi tra l'appaltatore e il Servizio Verde Pubblico) risulti morto o con gravi fitopatie in atto o con accrescimenti scarsi o nulli, il Comune si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata finalizzata alla garanzia dell'attecchimento d'impianto, arbustivo o arboreo e di richiedere il rinnovo delle fallanze a totale carico dell'appaltatore .
- L'impossibilità di rispettare le prescrizioni sopra elencate per i nuovi impianti dovrà essere dettagliatamente motivata. I progetti che per necessità non rispettino tutte le prescrizioni dovranno comunque essere approvati in fase di Progettazione dal Servizio Verde Pubblico.

Art. 15 - Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate

Le specie vegetali devono essere adatte oltre che alle condizioni generali di clima e suolo, anche alle condizioni imposte dall'ambiente urbano ossia dovranno essere il più possibile resistenti all'inquinamento ed ai parassiti in genere, e non presentare caratteristiche indesiderate, quali frutti pesanti, velenosi, maleodoranti, spine, forte tendenza a sviluppare radici superficiali.

Nella scelta dovranno essere escluse le specie con rilevanti fitopatie in corso o infestanti (vedi art. 16 Blacklist); va data priorità alle specie autoctone italiane e adatte alle condizioni dell'ambiente locale o coltivate e inselvatichite, naturalizzate-spontaneizzate, sempre che non abbiano carattere infestante.

Dall'esame dei principali caratteri ambientali del territorio e in base delle esperienze maturate sulla resistenza ai fattori di stress dell'ambiente urbano è stato individuato un

elenco di specie arboree dotate di buona adattabilità e resistenza alle avversità. Per rispondere alle necessità di poter scegliere la specie più adatta per ogni situazione, la moderna produzione vivaistica mette a disposizione un elevato numero di specie o varietà che si distinguono per portamento della chioma (fastigiato, colonnare, a globo, compatto, etc.), per dimensione, per resistenza alle malattie, etc., in modo da offrire un'ampia gamma di possibili utilizzi anche per le zone più difficili dove lo spazio è limitato. Le specie arboree consigliate per l'arredo stradale sono oggetto di un elenco specifico riportato di seguito.

Per ciascuna specie arborea è indicato un valore di idoneità, come segue:

MA* Specie molto adatta, dotata di una spiccata capacità di mitigazione dell'impatto degli inquinanti gassosi e delle polveri (dati forniti dall'Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR). Nelle nuove realizzazioni devono essere utilizzate in percentuale non inferiore al 50%

MA Specie molto adatta

A Specie adatta

SPECIE ARBOREE DI PRIMA GRANDEZZA	Nome comune	Note
<i>Acer pseudoplatanus</i> (incluse selezioni varietali)	ACERO MONTANO	A
<i>Acer platanoides</i> (incluse selezioni varietali)	ACERO RICCIO	MA*
<i>Aesculus x carnea</i>	IPPOCASTANO IBRIDO	A
<i>Celtis australis</i>	BAGOLARO	MA
<i>Corylus colurna</i>	NOCCIOLO DEL CAUCASO	A
<i>Fagus sylvatica</i> "Purpurea"	FAGGIO ROSSO	A
<i>Fraxinus excelsior</i> (incluse selezioni varietali)	FRASSINO MAGGIORE	MA*
<i>Fraxinus oxycarpa</i> (incluse selezioni varietali)	FRASSINO OSSIFILLO	MA*
<i>Ginkgo biloba</i>	GINKGO	A
<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis"	GLEDIZIA	A
<i>Juglans nigra</i>	NOCE NERO	A
<i>Juglans regia</i>	NOCE NOSTRANO	A
<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	A
<i>Liriodendron tulipifera</i>	ALBERO DEI TULIPANI	A
<i>Morus alba</i>	GELSO BIANCO	A
<i>Morus nigra</i> (incluse selezioni varietali)	GELSO NERO	A

<i>Platanus hybrida</i> (sin. <i>acerifolia</i>)	PLATANO	MA
<i>Populus alba</i> "Bolleana"	PIOPPO BIANCO PIRAMIDALE	A
<i>Populus nigra</i> "Italica"	PIOPPO CIPRESSINO	A
<i>Prunus avium</i>	CILIEGIO	MA*
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>		A
<i>Quercus robur</i>	FARNIA	MA
<i>Quercus cerris</i>	CERRO	A
<i>Quercus pubescens</i>	ROVERELLA	A
<i>Quercus petraea</i>	ROVERE	A
<i>Tilia platyphyllos</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO NOSTRANO	MA*
<i>Tilia cordata</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO SELVATICO	MA*
<i>Tilia x europea</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO IBRIDO	MA*
<i>Tilia tomentosa</i> (incluse selezioni varietali)	TIGLIO	MA*
<i>Tilia hybrida</i> "Argentea"	TIGLIO	MA*
<i>Tilia x euchlora</i>	TIGLIO	A
<i>Ulmus campestre</i> (varietà resistenti alla grafiosi)	OLOMO CAMPESTRE	A
<i>Ulmus pumila</i>	OLMO SIBERIANO	A
<i>Zelkova carpinifolia</i>	ZELKOVA (OLMO DEL CAUCASO)	A

SPECIE ARBOREE DI SECONDA GRANDEZZA	Nome comune	Note
<i>Acer campestre</i>	ACERO CAMPESTRE	MA*
<i>Aesculus carnea</i> "Briotii"	IPPOCASTANO A FIORI ROSSI	A
<i>Catalpa bignonioides</i> (incluse selezioni varietali)	CATALPA	A
<i>Carpinus betulus</i> (incluse selezioni varietali)	CARPINO BIANCO	A
<i>Fraxinus ornus</i> (incluse selezioni varietali)	ORNIELLO	MA*
<i>Koelreuteria paniucolata</i>	COLEUTERIA	A

<i>Melia azedarach</i>	MELIA	A
<i>Ostrya carpinifolia</i>	CARPINO NERO	A
<i>Paulwonia imperialis</i>	PAULONIA	A
<i>Pyrus calleriana</i> "Chanticleer"	PERO ORNAMENTALE	A
<i>Sophora japonica</i> (incluse selezioni varietali)		
<i>Sorbus aria</i> "Lutescens"	SORBO MONTANO	A
<i>Sorbus domestica</i>	SORBO	A
<i>Sorbus torminalis</i>	CIAVARDELLO	A
<i>Zelkova serrata</i>	ZELKOVA ORIENTALE	A

SPECIE ARBOREE DI TERZA GRANDEZZA	Nome comune	Note
<i>Acer platanoides</i> "Globosum"	ACERO GLOBOSO	A
<i>Amelanchier ovalis</i>	PERO CORVINO	A
<i>Catalpa bignonioides</i> "Bungei"	CATALPA NANA	A
<i>Cercis siliquastrum</i>	ALBERO DI GIUDA	A
<i>Cydonia oblonga</i>	MELOCOTOGNO	A
<i>Lagerstroemia indica</i>	LAGESTROEMIA	A
<i>Magnolia spp.</i> (varietà a foglia caduca)	MAGNOLIA	A
<i>Malus spp.</i> (incluse selezioni varietali)	MELI ORNAMENTALI	A
<i>Parrotia persica</i>	PARROZIA	A
<i>Prunus cerasifera</i> "Pissardii"	SUSINO DA FIORE	A
<i>Prunus spp.</i> (incluse selezioni varietali)	SUSINI ORNAMENTALI	A
<i>Pyrus communis</i>	PERO SELVATICO	A
<i>Sophora japonica</i> "Pendula"	SOFORA PENDULA	A

SPECIE ARBOREE SEMPREVERDI	Nome comune	Note
<i>Magnolia grandiflora</i>	MAGNOLIA	A
<i>Cupressus sempervirens</i>	CIPRESSO TOSCANO	A
<i>Laurus nobilis</i>	ALLORO	MA*
<i>Quercus ilex</i>	LECCIO	A
<i>Taxus baccata</i>	TASSO	A

Le specifiche caratteristiche tecniche per l'impianto per le specie più rappresentative vengono riportate in Allegato 4)

Art. 16 - Specie Arboree invasive/infestanti e tutela della biodiversità

Con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012 è stato creato il Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, coordinato dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte (Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche), che ha redatto elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione, gestione e contenimento.

Nell' allegato 3 viene riportato l'elenco delle specie esotiche invasive per le quali non è consentito il nuovo impianto. Tale allegato non è definitivo ma deve essere periodicamente aggiornato con l'elenco regionale.

Art. 17 – Realizzazione di aree a verde e nuovi impianti per parcheggi pubblici o di uso pubblico e lungo le strade di nuova costruzione

Nelle superfici pavimentate e nei parcheggi gli alberi possono assolvere importanti funzioni d'arredo e d'ombreggiamento. La natura di questi luoghi, contraddistinti da superfici ampiamente impermeabilizzate, può condizionare lo sviluppo delle piante influenzando negativamente sulla crescita e funzionalità degli apparati radicali.

Quando sia previsto l'utilizzo di alberature in aree pavimentate dovranno essere applicati criteri progettuali e costruttivi compatibili con le esigenze di crescita delle piante. In particolare alla base degli alberi dovrà essere mantenuto un volume di suolo sufficiente, ben strutturato e indenne da compattamento, destinato allo sviluppo degli apparati radicali, dove le radici siano libere di accrescersi in profondità per garantire l'ancoraggio dell'albero e potere attingere alle riserve idriche.

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia di iniziativa pubblica che privata nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, si deve prevedere una sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio in cui la superficie permeabile sia pari almeno al 20% della superficie complessiva.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e ad ogni albero dovrà essere assicurata una superficie libera protetta a terra, prato o tappezzanti così come indicato all'art. 9; l'area di rispetto ed il fusto delle piante inoltre dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti, in particolar modo nei primi anni dall'impianto.

Nei parcheggi di dimensioni superiori a mq. 5.000 per evitare che agenti inquinanti possano percolare nel terreno è necessario predisporre un cordolo rialzato attorno alle aiuole.

Nelle aree destinate a parcheggio o nelle strade di nuova realizzazione dove si intende collocare filari di piante, per poter assicurare un corretto sviluppo delle alberate la buca dove inserire le piante deve avere dimensioni minime di 3 x 3 metri e una profondità di metri 2, da riempirsi come descritto all'art. 9.3.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto visivo ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

Sono da prediligere impianti con composizione plurispecifica, ossia con impianto di due o più specie arbustive/arboree; gli alberi destinati al nuovo impianto dovranno avere in ogni caso un diametro non inferiore a 5-6 cm (o circonferenza 16-18) con un'altezza di impalcatura non inferiore a 2 metri;

Le superfici delle aree di sosta pubbliche o di uso pubblico dovranno essere realizzate prevedendo:

- a. la realizzazione degli stalli di sosta per i veicoli in prato armato inerbito con elementi in plastica riciclata o autobloccanti forati o con altre pavimentazioni che permettano la completa traspirazione del suolo e ne garantiscano la permeabilità;
- b. l'impianto di specie autoctone nella misura minima di un albero ogni 4 posti auto, da impiantare in piena terra se consentito dalla conformazione del sito;
- c. in alternativa o in abbinamento alla sopraccitata piantagione, potranno essere previsti come sistemi di ombreggiamento la copertura delle aree di sosta con pergolati di supporto alla vegetazione rampicante di tipo autoctono (*Clematis vitalba*, *Hedera helix*, *Humulus lupulus*, *Vinca major*, *Vinca minor* etc.) o con verde pensile, in particolari nei casi in cui le aree a parcheggio siano ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati.

Specie più indicate per nuovi impianti in aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico (le specifiche caratteristiche tecniche per l'impianto per ciascuna specie sono riportate in Allegato 4):

Specie arboree di prima grandezza (altezza > 16 metri)	Specie arboree di seconda grandezza (altezza >10 metri<16 metri)	Specie arboree di terza grandezza e arbusti (altezza < 10 metri)
<i>Acer platanoides</i> – Acero riccio <i>Acer pseudoplatanus</i> – Acero di monte <i>Celtis australis</i> - Bagolaro <i>Fagus sylvatica</i> - Faggio <i>Fraxinus excelsior</i> - Frassino <i>Populus alba</i> – Pioppo bianco <i>Platanus x acerifolia</i> - <i>Quercus petraea</i> - Rovere <i>Quercus robur</i> – Farnia <i>Tilia sp.</i> – Tiglio (nelle varie specie e varietà)	<i>Acer campestre</i> –Acero campestre <i>Alnus glutinosa</i> - Ontano nero <i>Betula pendula</i> - Betulla <i>Carpinus betulus</i> - Carpino <i>Populus tremula</i> – Pioppo tremolo <i>Quercus pubescens</i> - Roverella <i>Salix alba</i> – Salice bianco <i>Ulmus minor</i> - Olmo campestre	<i>Ilex aquifolium</i> – Agrifoglio <i>Ligustrum vulgare</i> - Ligustro <i>Prunus spinosa</i> – Prugnolo <i>Salix caprea</i> - Salicone <i>Salix eleagnos</i> – Salice ripaiolo <i>Salix purpurea</i> – Salice rosso <i>Salix triandra</i> – Salice da ceste <i>Viburnum opulus</i> – Pallon di maggio

Sia nel caso di alberature "a raso" in aree pavimentate che di aiuole alberate in aree di parcheggio la collocazione delle alberature avviene nella piena e legittima libertà progettuale, che deve però tenere in debito conto della miglior salvaguardia del principio fondamentale, come sopra evidenziato, dello sviluppo delle piante.

TITOLO IV - NORME SUL VERDE PRIVATO

Art. 18 - Progettazione delle aree verdi

I progetti edilizi soggetti a provvedimenti autorizzativi o a denunce d'inizio di attività che riguardino aree verdi, nonché i progetti di aree verdi compresi in Piani Urbanistici Esecutivi del Piano Regolatore dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione e alle eventuali prescrizioni del Servizio Verde Pubblico per la verifica della compatibilità delle opere relative al verde con quanto disposto dal presente Regolamento. L'autorizzazione è vincolante per il rilascio di concessioni o autorizzazioni e per l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche.

Le sistemazione delle aree pertinenziali o limitrofe agli edifici di nuova costruzione deve avvenire nel rispetto dell'indice di permeabilità stabilito dalla norme tecniche di attuazione. Nella superficie permeabile trovano posto gli alberi e gli arbusti che andranno contabilizzati secondo le quantità previste dalla norme del vigente P.R.G.C. con riferimento alla superficie fondiaria permeabile.

La progettazione delle aree verdi private è a discrezione del proprietario ma con l'obbligo

di impianto con rispetto delle distanze previste nel presente regolamento e del rispetto dell'esclusione delle specie elencate nella "Black list specie invasive" disponibile nell'Allegato 3 del presente regolamento.

A questo proposito, quindi, fra gli elaborati tecnici dell'istanza edilizia dovrà comparire il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde corredato da quote (distanze confini/fabbricati) ed elenco delle specie arboree e arbustive impiegate nell'ambientazione.

Art. 19 - Compensazioni Ambientali per i nuovi impianti previsti da P.R.G.C.

Qualora le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. impongano la messa a dimora di alberi in funzione della disciplina ecologica ambientale prevista nei diversi ambiti e tale quantità non possa essere piantata all'interno dell'area per comprovate motivazioni (es. eccessiva densità, criticità geomorfologiche, fasce di rispetto, distanze prescritte non verificabili) saranno adottate misure di compensazione ambientale in modo da mantenere inalterato il bilancio verde del Comune.

Le compensazioni ambientali si tradurranno quindi, ferma restando la messa a dimora della quota minima inderogabile di alberi pari al 10% sull'area stessa oggetto di intervento, nella fornitura e messa a dimora della restante quota di alberi prevista dalle N.T.A. nelle aree di proprietà comunale indicate dal Servizio Verde Pubblico.

A questo proposito il Servizio Verde Pubblico predisporrà un elenco di luoghi d'impianto dove trasferire gli alberi che non possano essere messi a dimora nell'area oggetto di intervento edilizio.

Lo stesso Servizio calolerà il reimpianto compensativo secondo le indicazioni dell' Allegato 2 e darà disposizioni sui nuovi impianti che dovranno rispettare le prescrizioni elencate dall'art.9.

Art.20 - Vegetazione di proprietà privata: norme manutentive

1. I proprietari o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che riducono la visibilità della carreggiata e la visibilità della segnaletica, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora (art. 892-899 codice civile).
2. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a 4 m rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile o sul marciapiede per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. La vigilanza ed il controllo saranno esercitati dal comando di Polizia Municipale come previsto dall'art. 30. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa come previsto dall'art. 31. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.
6. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
7. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
8. L'Amministrazione Comunale può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
9. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto secondo il Valore Ornamentale degli stessi, calcolato come da allegato 1.
10. Per tutte le piante di proprietà privata è consigliata l'applicazione delle norme di buona manutenzione di cui agli artt. precedenti finalizzate a mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative, estetiche e di stabilità meccanica.

Art. 21 – Abbattimenti o potature di alberi in ambito privato

1. L'abbattimento di alberi di proprietà privata, di qualsiasi dimensione e condizione, situati all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere autorizzato dal servizio gestione verde.
2. Su aree non vincolate i privati devono chiedere l'autorizzazione all'abbattimento al Servizio Verde Pubblico, qualora gli alberi superino il diametro a petto d'uomo di cm 50.
3. In entrambi i casi, la richiesta di abbattimento deve essere supportata da perizia tecnica giustificativa dei motivi dell'abbattimento dettagliata ed esauriente firmata da professionista qualificato che dovrà riportare anche la proposta di ripristino ambientale.
4. Fanno eccezione al regime autorizzativo gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie, per evidenti ragioni di pubblica incolumità o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di

spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee, per cui si rimanda all'art. 19 sulla compensazione ambientale.

6. Sugli alberi di altezza superiore ai 10 m, sulle aghifoglie e su tutte le piante che superano i 50 anni di età, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a mantenere la forma e l'architettura della chioma il più possibile vicino alla forma naturale, attraverso l'applicazione delle tecniche e delle tipologie di potatura più adeguate e condivise dalla moderna arboricoltura. Gli eventuali interventi straordinari che comportano riduzioni drastiche dei volumi di chioma, ivi comprese le capitozzature, dovranno essere giustificati da seri motivi di pericolo per persone e manufatti, da motivi di carattere fitopatologico o da interferenze dannose per manufatti già esistenti. Tali interventi dovranno essere segnalati agli uffici del Servizio Verde Pubblico con un preavviso di 30 giorni.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 31.

TITOLO V - IL VERDE E I SUOI FRUITORI

Art. 22- Disposizioni per i fruitori del verde pubblico - Comportamenti vietati e prescritti

L'utilizzo delle aree verdi, pubbliche e di uso pubblico, da parte della cittadinanza è assicurato in tutte le forme che non compromettano l'integrità delle cose, delle persone e dell'ambiente con particolare riferimento al patrimonio vegetale.

Ad integrazione di quanto prescritto nei vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e sulla tutela ed il benessere degli animali in città, nelle aree sistemate a verde è fatto divieto, salvo specifica prescrizione o finalità manutentiva, di:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Comunale, pubbliche e di uso pubblico.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, muschio, strato superficiale del terreno, elementi di arredo o parti di essi, realizzare orti privati calpestare le aiuole fiorite, calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco.
- d) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; in ogni caso il proprietario e/o accompagnatore dell'animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
- e) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, lasciare accesi mozziconi di sigarette.
- f) Inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d'acqua ivi compreso con operazioni connesse alla pulizia di veicoli o di parti di essi o di altri oggetti in genere.
- g) Provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere.

- h) Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio, accendere fuochi o preparare braci o carbonelle, salvo diverse disposizioni in loco.
- i) Utilizzare le attrezzature per il gioco dei bambini oltre i limiti di età consentiti dalle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
- j) Costruire o installare manufatti di qualsiasi genere in assenza di specifica autorizzazione.
- k) Mettere a dimora qualsiasi tipo di pianta senza autorizzazione del Servizio Verde Pubblico

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, CONSULTA DEL VERDE, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO

Art. 23 - Il cittadino, le associazioni e la consulta del verde

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
2. Il Comune di Alessandria promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. In particolare, la partecipazione è garantita anche attraverso la istituzione della Consulta del Verde, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 24 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
2. Sono riconosciute, come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde, anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. A tal fine l'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 25 - Affidamento e attività di supporto delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità ed esperienza, la manutenzione di aree di verde pubblico e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale).

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare ai proprietari, in forma associata, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.

3. L'Amministrazione Comunale può altresì consentire a soggetti privati, forme di supporto consistenti in interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore.

4. L'affidamento e le attività di supporto sono regolate da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale e concordate, per ogni singolo caso, preventivamente con l'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'affidamento e delle attività di supporto, vigilerà affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel seguente regolamento.

TITOLO VII - DIFESA FITOSANITARIA

Art. 26 – Prevenzione

L'Amministrazione Comunale e tutti i proprietari o gestori hanno in generale il dovere di creare le migliori condizioni di impianto, di mantenerle nel tempo diminuendo al massimo i fattori di stress, favorendo nelle piante ivi ospitate il potenziamento delle difese naturali, onde prevenire il loro danneggiamento e indebolimento da parte di avversità biotiche o abiotiche. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente (e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, "Diffusione delle malattie delle piante o degli animali"), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

La prevenzione delle fitopatie inizia con la scelta delle specie adatte alle condizioni ecologiche del sito di impianto e all'effettivo spazio disponibile, con la scelta di soggetti sani, l'adeguata preparazione dei siti d'impianto, la difesa delle piante da danneggiamenti, il rispetto delle aree di pertinenza e la riduzione al minimo degli interventi di potatura. Si rimanda per tali disposizioni agli artt. da 9 a 12.

Art. 27- Lotta fitosanitaria

1. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, fra cui l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

2. I proprietari o conduttori di aree verdi, nel caso in cui si manifestino sintomi di sofferenza o insorgenza di fitopatie sulle piante che si trovano nei terreni di loro competenza, sono tenuti ad effettuare periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità biomeccanica delle piante stesse, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Tecnico abilitato, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie, all'eventuale messa in sicurezza o abbattimento delle piante (previa comunicazione o autorizzazione, quando necessario), prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi in applicazione delle specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
3. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali¹, alla lotta biologica² o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario³.

Art. 28 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e i trattamenti fitoiatrici, si rimanda al Regolamento dei prodotti fitosanitari in ambito urbano approvato con Deliberazione C.C. n°99 del 25/11/2016 e allo specifico PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), emesso il 22 gennaio 2014 in attuazione della Direttiva della Comunità Europea 2009/128, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei cosiddetti pesticidi. Il PAN regola l'uso dei prodotti fitosanitari, dando precise indicazioni sulle categorie di prodotti e sugli operatori che si accingono ad utilizzarli, con lo scopo preciso di salvaguardare la salute umana, l'integrità dell'ambiente e di promuovere la lotta integrata.
2. L'utilizzo della lotta biologica e di prodotti organici a basso impatto ambientale nelle azioni di difesa fitosanitaria, sono obbligatori qualora rappresentino efficace alternativa ai fitofarmaci tradizionali. I fitofarmaci utilizzati devono comunque e rigorosamente rispondere alle normative vigenti in materia (DL 150 del 14 agosto 2012 e PAN del 22 gennaio 2014). I prodotti fitosanitari impiegati devono essere registrati in etichetta per il verde ornamentale, non devono avere effetti collaterali di fitotossicità per le piante da trattare e devono essere caratterizzati da una bassa tossicità per l'uomo e gli animali.
3. Nello specifico è vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn⁵ (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano.
4. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, al fine di non interferire con l'attività degli insetti pronubi.
5. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
6. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per

prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

7. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
8. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
9. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata dall'ufficio a cui è attribuita la vigilanza secondo l'Art. 24.

¹ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

² Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

³ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

Art. 29 - Misure di lotta obbligatoria

A livello nazionale, particolari normative impongono interventi di lotta obbligatoria per specifici parassiti dei vegetali e per le fitopatologie ad essi connesse, atte a limitarne la diffusione epidemiologica a tutela della sicurezza del cittadino e del patrimonio vegetale.

Attualmente i Decreti prodotti dal Ministero competente e ripresi dalla legislazione della Regione Piemonte a cui fare riferimento per le lotte antiparassitarie obbligatorie sono:

- 1) D.M. n. 356 del 10/09/1999 – *Colpo di fuoco batterico* (agente patogeno: *Erwinia amylovora*)
- 2) D.M. 28/11/02 – *Sindrome da Phytophthora ramorum* (agente patogeno: *Phytophthora ramorum*);
- 3) D.M. 30/10/07 – D.D. n.181 del 11/12/07 - *Cinipide del Castagno* (agente patogeno: *Dryocosmus kuriphilus*)
- 4) D.M. 30/10/07– *Processionaria del Pino* (agente patogeno: *Traumatocampa pityocampa*);
- 5) D.M. 29/02/12 - D.D. n.35 del 24/01/14 - *Cancro colorato del Platano* (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);;
- 6) D.M. 28/03/14 – *Nematode del Pino* (agente patogeno: *Bursaphelenchus xylophilus*).

Le norme di carattere nazionale sono integrate dagli eventuali regolamenti del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte

TITOLO VIII – VIGILANZA, SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 30 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito alla Polizia Municipale in collaborazione con il Servizio Verde Pubblico e il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

Art. 31 - Sanzioni

La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. D.lgs 18.8.2000 n. 267 s.m.i. secondo la modalità della legge 24/11/1981 n. 689. Fanno eccezione i danneggiamenti e gli abbattimenti di alberi per cui si rimanda allo specifico art. 21.

Art. 32 - Determinazione del valore ornamentale - Danni a soggetti arborei

Nel caso il Servizio Verde Pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserverà il diritto di richiederne al soggetto individuato come responsabile l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nell'apposito Allegato 1.

L'indennizzo così calcolato potrà essere corrisposto in forma pecuniaria o tramite reimpianti di nuovi alberi secondo le norme definite dal regolamento ed in base all'Allegato 1 e 2.

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dalla Città per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dalla Città.

Art. 33 - Controllo della vegetazione presso le strade

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento sulla vegetazione di proprietà privata sulle strade è attribuito alla polizia municipale come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Art. 34 – Disciplina transitoria

Al presente regolamento verrà data piena attuazione con successiva disciplina che stabilirà modi e tempi applicativi dello stesso, approntata dalla Giunta Comunale, alla quale viene dato mandato espresso di provvedervi entro il 31.12.2017.



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

ALLEGATI

Approvato con delibera n° 64 del 26 aprile 2017

INDICE

ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE	38
ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE.....	40
ALLEGATO 3 - LE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE.....	41
ALLEGATO 4 – CONSIGLI PER LE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER CARATTERISTICHE DI IMPIEGO, ESIGENZE E ADATTABILITÀ.....	42

ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE

Dati i parametri:

a = Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa)

b = Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d = Indice secondo la localizzazione

10 = centro città (

6 = zone semicentrali

2 = zone rurali - boschi.

e = Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza ad altezza m. 1,20 (cm)	Indice	Circonferenza(cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
<30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32

90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f = Deprezzamento:

10% piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;

30% piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza);

50% piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni;

70% piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature.

VALORE ORNAMENTALE:

$$\mathbf{V.O. = (b \times c \times d \times e) - f}$$

L'indennizzo complessivo *I* sarà determinato dalla seguente formula.

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città

V.O. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

V.I. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Il valore del nuovo impianto compensativo (V.I.) sarà calcolato sulla base di:

a = parametri della disciplina ecologico-ambientale delle NTA del PRG (= numero alberi e numero arbusti) da cui deriverà il nr. di alberi e arbusti destinati al reimpianto compensativo

b = $a \cdot 90\%$ = nr alberi e arbusti che possono essere compensati e non reimpiantati nelle aree di intervento (cfr. art. 14)

c = prezzo medio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa) di piante appartenenti alle specie riportate nell'Art. 4 aventi circonferenza minima non inferiore a:

- 10-12 cm per latifoglie
 - 15-19 cm per conifere
- e altezza pari a 2,5-3 m.

$$V.I. = b \times c$$

Detto valore verrà utilizzato dal Servizio Verde Pubblico per stabilire il reimpianto compensativo, in funzione dei propri elenchi.

Il Servizio Verde Pubblico potrà richiedere, a garanzia della sostituzione e corretta manutenzione della pianta fino ad attecchimento (minimo 1 anno vegetativo), un deposito cauzionale pari ad € 150,00/albero che sarà restituito previo accertamento di avvenuto attecchimento.

ALLEGATO 3 - LE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE

Specie esotiche invasive (estratte dalla DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012) per le quali non è consentito il nuovo impianto su tutto il territorio comunale.

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Acer negundo</i>	Acero americano
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
<i>Buddleja davidii</i>	Albero delle farfalle
<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio del Giappone
<i>Pawlonia sp.</i>	Paulonia
<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurocèraso
<i>Prunus serotina</i>	Ciliegio tardivo
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa americana
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Spirea japonica</i>	Spirea del Giappone
<i>Trachicarpus fortunei</i>	Palma cinese
<i>Ulmus pumila</i>	Olmo siberiano

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO 4 – CONSIGLI PER LE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER CARATTERISTICHE DI IMPIEGO, ESIGENZE E ADATTABILITÀ

ALBERI									
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi, siepi	II		Freddo, siccità, potature				C
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I		Ristagni non prolungati, vento, freddo, neve	Potature drastiche	Varietà ornamentali		C
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I		Freddo, vento, inquinamento	Potature drastiche	Varietà ornamentali anche fastigate		C
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi	III		Ombra, potature intense	Gelo	Indicato per pratiche topiarie		S
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Elevata umidità atmosferica	Freddo, potature		Varietà ornamentali	Foglie spinose	S

Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Parchi e giardini, alberate ampie	I	Suoli rocciosi / superficiali	Vento, potature, inquinamento, siccità			Radici che possono agilmente sollevare l'asfalto	C
----------	-------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	---

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Parchi e giardini, parcheggi	II	Ambienti umidi	Freddo, gelo	Potature drastiche			C
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi alte	II	Estati calde, suoli freschi	Ombreggiamento, potature		Varietà fastigate		C
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	Parchi e giardini	I	Suoli ben drenati				Frutti spinosi, cancro del castagno	C
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	Parchi e giardini	I		Suoli pesanti e umidi			Frutti legnosi	C
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	Parchi e giardini, alberate	II	Suoli freschi, estati calde			Fioritura, frutti		C
Ciliegio-susino	<i>Prunus cerasifera</i>	Parchi e giardini, alberate	III				Varietà ornamentali	Frutti appiccicosi	
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Parchi e giardini	I	Suoli irrigui e ben drenati in mezz'ombra	Potature		Foglie persistenti colorate in inverno, varietà ornamentali	Frutti legnosi	C
Farnia	<i>Quercus robur</i>	Parchi e giardini ampi, alberate, parcheggi	I	Suoli ben drenati	Ristagni, freddo		Molto longevo	Frutti legnosi	C

Frassino	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I	Ambienti umidi	Brevi ristagni, vento, freddo		Facile attecchimento	Elevata competitività aerea e radicale con le piante vicine	C
----------	---------------------------	--	---	----------------	-------------------------------	--	----------------------	---	---

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	III				Varietà ornamentali		C
Noce	<i>Juglans regia</i>	Parchi e giardini	I	Suoli profondi, fertili, freschi, ben drenati	Inverni freddi	Gelate precoci/tardive, suoli asfittici		Allelopatica, anche con erbacee, frutti legnosi	C
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	II				Molto adattabile	Grafiosi	C
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Parchi e giardini, parcheggi	II	Ambienti umidi	Ristagni prolungati	Suoli calcarei, siccità prolungata	Capacità tampone sugli agenti inquinanti di falda		C
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>	Parchi e giardini	II	Caldo	Siccità	Suoli umidi	Fiori bianchi profumati		C

Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	Parchi e giardini	II	Estate calde	Freddo, suoli superficiali e sbalzi di temperatura	Suoli eccessivamente calcarei o troppo umidi		Portamento poco equilibrato, frutti legnosi	S
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Parchi e giardini ampi	I	Suoli golenali	Vento			Pericolo di schianto in età avanzata	C

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	Parchi e giardini ampi	I		Vento	Ristagni, potature	Varietà ornamentali	Pericolo di schianto in età avanzata	C
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>	Parchi e giardini ampi	II		Vento	Ristagni, potature	Effetto "tremolio" delle foglie al vento	Pericolo di schianto in età avanzata	C
Platano	<i>Platanus x acerifolia</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I	Tutti i suoli	Inquinamento, potature intense		Rami contorti, maestoso, scorza a chiazze	Allelopatica, frutti legnosi	C
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	Parchi e giardini ampi, alberate, parcheggi	I		Siccità		Molto longevo	Frutti legnosi	C

Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	Parchi e giardini	II	Suoli asciutti e ambienti caldi	Vento, siccità	Ristagni	Portamento spesso contorto	Frutti legnosi	C
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	Parchi e giardini ampi, alberate, parcheggi	II	Suoli umidi e golenali	Ristagni stagionali		Foglie argentate		C
Salicone	<i>Salix caprea</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Ambienti umidi			Facile attecchimento, varietà ornamentali		C

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>	Parchi e giardini, filari in spazi stretti	III	Suoli ben drenati e freschi, elevata umidità atmosferica		Caldo eccessivo	Fioritura, frutti	Crescita stentata in pianura	C
Tasso	<i>Taxus baccata</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Suoli calcarei, elevata umidità atmosferica	Tutti i suoli, potature		Foglie dense verde intenso	Specie tossica	S
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>	Parchi e giardini ampi, alberate	I	Suoli superficiali			Fiori profumati, ibridi	Melata di afidi fitomizi	C

Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	Parchi e giardini ampi, alberate	I	Suoli freschi, profondi e fertili			Fiori profumati, ibridi	Melata di afidi fitomizi	C
------------------	----------------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	--	--	-------------------------	--------------------------	---

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

ARBUSTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIAS = SEMPREVERDE
Berretta da prete	<i>Euonymus europaeus</i>	Parchi e giardini, siepi	III			Ristagni	Frutti colorati persistenti		C
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Estati calde	Freddo		Fiori bianchi profumati	Rami spinosi	C
Ciliegio a grappoli	<i>Prunus padus</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi, siepi	III	Suoli con falda superficiale, anche stagionalmente e inondati			Fiori bianchi profumati		C

Ciliegio canino	<i>Prunus mahaleb</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Suoli superficiali anche sassosi	Siccità				C
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	Parchi e giardini, siepi	III				Varietà ornamentali	Frutti appiccicosi	C
Frangola	<i>Frangula alnus</i>	Parchi e giardini, siepi	III			Ristagni temporanei			C
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Suoli rocciosi/superficiali	Siccità, ristagni stagionali, potature			Foglie pungenti	S
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi	III	Estati calde, suoli ben drenati	Potature				S
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i>	Parcheggi, siepi	III				Fiori gialli a grappolo	Specie tossica	C

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIAS = SEMPREVERDE
Nespolo europeo	<i>Mespilus germanica</i>	Parchi e giardini	III				Fiori grandi bianchi		C
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	Parchi e giardini, alberate, siepi	III	Estate calde, suoli ben drenati	Ombra, freddo, tollera tutti i suoli, potature e ceduzioni		Varietà ornamentali fiori gialli invernali	Frutti legnosi	C
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi	III	Suoli freschi e umidi	Ristagni		Fiori bianchi grandi e frutti colorati		C
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Posizione rupicola	Siccità		Fiori bianchi		C
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	Parchi e giardini, siepi	III					Rami spinosi	C
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Suoli ciottolosi e sabbiosi, golenali, con falda superficiale			Facile attecchimento		C
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Suoli ciottolosi e sabbiosi, golenali, con falda superficiale			Facile attecchimento		C
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Suoli ciottolosi e sabbiosi, golenali, con falda			Facile attecchimento		C

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIAS = SEMPREVERDE
				superficiale					
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi	III	Suoli freschi e fertili	Potature anche drastiche			Tendenza all'invasione	C
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	Parchi e giardini, siepi	III				Varietà ornamentali		C